Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Mercoledì 23 agosto — Numero 198

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 35; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 949 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922

Numero	Capitoli – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

Numero	Denominazione	Competenza
1.	Ministero - personale di ruolo (Spese fisse)	851.400 —
2.	Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero	82.800 —
3.	Ministero - Spese d'ufficio	300.000 —
4.	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali	29.700 —
5.	Ministero - Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	23.000 —
6.	Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta ed altri locali ad uso di ufficio del Ministero	80.000 —
7.	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero (Spesa d'ordine)	184.000 —
8.	Spese segrete	400.000 —
9.	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
10.	Compensi per lavori straordinari al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato	86.000 —
11.	Indennità per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico	60.000 —
12.	Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	4.000 —
13.	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	20.000 —
14.	Spese casuali	35.000 —
15.	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	151.000 —
		2.206.900 —

Debito vitalizio.

Numero	Denominazione	Competenza
16.	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	590.000 —
17.	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	10.000 —
		600.000 —

Spese di rappresentanza all'estero.

Numero	Denominazione	Competenza
18.	Stipendi al personale delle Legazioni, dei consolati e degli interpreti (Spese fisse)	2.898.000 —
19.	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	500.000 —
20.	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero (Spese fisse	7.052.600 —
21.	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione - Rimborso agli agenti diplomatici e consolari delle maggiori spese di viaggio da questi sostenute in confronto alla tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804	1.200.000 —
22.	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	600.000 —
23.	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale; congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili; spese di ricevimento in Italia di sovrani e uomini di Stato esteri	398.000 —
24.	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	487.300 —
25.	Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale	550.000 —
		13.685.900 —

Spese diverse.

Numero	Denominazione	Competenza
26.	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero	910.000 —
27.	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	1.200.000 —
28.	Spese eventuali all'estero	385.000 —
29.	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	233.400 —
30.	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funebri	573.000 —
31.	Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero) (Spesa obbligatoria)	13.400 —
32.	Spese per la notificazione di atti giudiziari all'estero (Spesa obbligatoria)	per memoria
		3.314.800 —

Spese per le scuole italiane all'estero.

Numero	Denominazione	Competenza
33.	Competenze al personale delle scuole all'estero	4.595.800 —
34.	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	281.000 —
35.	Scuole sussidiate	320.000 —

36. Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizione . . . . 485.000 —
37. Spese generali per le scuole italiane all'estero . 355.000 —
38. Sussidi al personale delle scuole all'estero . 1,750 —
39. Sussidi al personale già appartenente alle scuole all'estero e rispettive famiglie . . . . 1,750 —
40. Spese casuali per le scuole italiane all'estero 20.900 —
41. Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale . . . . 100.000 —
42. Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle RR. scuole all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . 13.400 —

6 174.600 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

—

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

43. Assegni provvisori e di aspettativa (Spese fisse) . . . . 2.000 —
44. Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle RR. scuole all'estero . . per memoria
45. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737) . . . . 1.300.000 —
46. Retribuzione al personale avventizio assunto durante lo stato di guerra in luogo di funzionari ed agenti chiamati alle armi (decreto Luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400) . . . . 42.000 —
47. Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni . . . . 100.000 —
48. Fondo per spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali . . . . 2.000.000 —
49. Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero) . . . . 8.000.000 —

11.444.000 —

Spese per le scuole italiane all'estero.

50. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737) . . . . 1.931.700 —
51. Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti dalle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero . . . . 1.000.000 —

2.931.700 —

Categoria III. — *Movimento di capitali.*

Estinzione di debiti.

52. Ammortamento dell'anticipazione fatta dalla Cassa depositi e prestiti per lavori di sistemazione stradale ed igienica nella città di Valona (Albania) (decreto Luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 348) - (3ª della 15ª annualità) . 17.988 22

Categoria IV. — *Partite di giro.*

53. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . 625.322 —

RIASSUNTO PER TITOLI

—

TITOLO I.

Spesa ordinaria

—

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali	2.206.900 —
Debito vitalizio.	600.000 —
Spese di rappresentanza all'estero	13.685.900 —
Spese diverse	3.314.800 —
Spese per le scuole italiane all'estero	6.174.600 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria	26.982.200 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

—

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali	11.444.000 —
Spese per le scuole italiane all'estero	2.931.700 —
Totale della categoria I della spesa straordinaria.	14 375.700 —

Categoria III.

Movimento di capitali - Estinzione di debiti . . .	17.988 22
Totale del titolo II - Spesa straordinaria.	14.393.088 22
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	40.375.888 22

Categoria IV.

Partite di giro	625.322 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

—

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	[illegible]357.900 —
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	17.988 22
Totale spese reali . . .	40 375.888 22
Categoria IV. — Partite di giro	625.322 —
Totale generale . .	41.001.210 22

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
PEANO

Il numero 950 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinario del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Capitoli Numero	Capitoli Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923

TITOLO I.

Spesa ordinaria

—

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

1.	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	851.400 —
2.	Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero	82.[illegible]00 —
3.	Ministero - Spese varie d'ufficio	300.000 —
4.	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali	29.700 —
5.	Ministero - Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	31.500 —
6.	Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso d'ufficio del Ministero	100.000 —
7.	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero (Spesa d'ordine)	500.000 —
8.	Spese segrete	400.000 —
9.	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
10.	Compensi per lavori straordinari al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato	58.000 —
11.	Indennità per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico	40.000 —
12.	Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	12.000 —
13.	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	30.000 —
14.	Spese casuali	35.000 —
15.	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	51.000 —
		2.524.400 —

Debito vitalizio.

16.	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	700.000 —
17.	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli, 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civile e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	10.000 —
		710.000 —

Spese di rappresentanza all'estero.

18.	Stipendi al personale delle Legazioni, dei consolati e degli interpreti (Spese fisse)	2.950.000 —
19.	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	500.000 —
20.	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse	9.782.600 —
21.	Indennità di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804, agli agenti diplomatici e consolari, ed agli addetti militari, navali ed aeronautici	1.200.000 —
22.	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	600.000 —
23.	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale; congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili; spese di ricevimento in Italia di sovrani e uomini di Stato esteri.	500.000 —
24.	Missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	100.000 —
25.	Indennità d'alloggio ai agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero e di locali ad uso di sede delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche	800.000 —

26. Manutenzione e miglioramento degl'immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale . . . . 600.000 —

17.032.600 —

Spese diverse.

27. Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli degli immobili di proprietà dello Stato all'estero . 1.400.000 —
28. Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero . . . . 1.200.000 —
29. Spese eventuali all'estero . . . . 500.000 —
30. Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria . 233.400 —
31. Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funebri . . . . 600.000 —
32. Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero). (Spesa obbligatoria) . . . . 13.400 —
33. Spese per la notificazione di atti giudiziari all'estero. (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

4.146.800 —

Spese per le scuole italiane all'estero.

34. Competenze al personale delle scuole all'estero . . . . 4.595.800 —
35. Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42) . . . . 381.000 —
36. Scuole sussidiate . . . . 800.000 —
37. Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizione . . . . 600.000 —
38. Spese generali per le scuole italiane all'estero . . . . 700.000 —
39. Sussidi al personale delle scuole all'estero . 1.750 —
40. Sussidi al personale già appartenente alle scuole all'estero e rispettive famiglie . . . . 1.750 —
41. Spese casuali per le scuole italiane all'estero . . . . 20.900 —
42. Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale . . . . 100.000 —
43. Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . 13.400 —

7.214.600 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

44. Compensi agli impiegati collocati a riposo od esonerati. (Articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080) . . . . per memoria
45. Assegni agl'impiegati collocati in disponibilità (articoli 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080) . . . . per memoria
46. Indennizzi agli avventizi licenziati, ai sensi dell'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080. per memoria
47. Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero. . per memoria
48. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737) . . . . 1.300.000 —
49. Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri. 8.500 —
50. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, numero 1232, e 3 giugno 1920, n. 737) . . . . . 12.000 —
51. Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni. 200.000 —
52. Contributo del R. Governo alle spese generali della Commissione internazionale del Danubio e spese della Delegazione italiana presso la Commissione stessa . . . . 235.000 —
53. Contributo del R. Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Reno e dell'Elba - Spese delle Delegazioni italiane alle predette Commissioni . . . . 144.000 —
54. Assegnazione straordinaria per rimborso al tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagament in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero . . . . 8.000.000 —

9.899.500 —

Spese per le scuole italiane all'estero.

55. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle RR. scuole all'estero (Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737) . . . . 1.931.700 —
56. Assegnazione straordinaria per rimborso al tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti dalle tesorerie del Regno; aggio sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero . . . . 1.000.000 —

2.931.700 —

Categoria III — *Movimento di capitali.*

Estinzione di debiti.

57. Ammortamento dell'anticipazione fatta dalla Cassa depositi e prestiti per lavori di sistemazione stradale ed igienica nella città di Valona (Albania). (Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 348) - 4ª delle 15 annualità 17.988 22

Categoria IV. — *Partite di giro*

58. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . .	617.822 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Categoria I — *Spese effettive.*

Spese generali	2.524.400 —
Debito vitalizio	710.000 —
Spese di rappresentanza all'estero	17.032.600 —
Spese diverse	4.146.800 —
Spese per le scuole italiane all'estero	7.214.600 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria.	31.628.400 —

TITOLO II

Spesa straordinaria

Categoria I — *Spese effettive*

Spese generali	9.899.500 —
Spese per le scuole italiane all'estero	2.931.700 —
Totale della categoria prima della parte straordinaria	12.831.200 —

Categoria III

Movimento di capitali - Estinzione dei debiti. . .	17.988 22
Totale del titolo II — Spesa straordinaria	12.849.188 22
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	44.477.588 22

Categoria IV

Partite di giro	617.822 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	44.459.600 —
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	17.988 22
Totale spese generali . . .	44.477.588 22
Categoria IV. — Partite di giro	617.822 —
Totale generale . . .	45.095.410 22

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro

PEANO.

Il numero 1136 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) e il relativo regolamento, approvato col Regio decreto 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª);

Veduta la legge 17 luglio 1910, n. 511, riguardante l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari e la modificazione alla legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Veduta la legge 30 giugno 1912, n. 739, concernente la circolazione degli automobili e il R. decreto 2 luglio 1914, n. 811, che approva il regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie;

Ritenuta la necessità di restringere gli acquisti e l'uso degli autoveicoli da parte delle Amministrazioni dello Stato, di infrenare il consumo delle materie accessorie e di contenere entro giusti limiti la spesa che ne deriva;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

REGOLAMENTO

sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato

TITOLO I.

Delle vetture automobili a disposizione delle Amministrazioni dello Stato per servizio di determinate autorità

Art. 1.

Le vetture automobili assegnate dalle Amministrazioni dello

Stato per determinate autorità debbono essere adoperate esclusivamente per ragioni di servizio e non per uso personale

Questa norma non si applica per quanto riguarda la vettura automobile assegnata a ciascun ministro e a ciascun sottosegretario di Stato

Art. 2.

Può essere assegnata in uso una vettura automobile, per ragioni di servizio, esclusivamente a ciascuna delle seguenti autorità:

a) ministri e sottosegretari di Stato;

b) generali d'esercito, ammiragli, presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte suprema disciplinare per la magistratura, presidente della Corte dei conti, avvocato generale erariale, ufficiali generali designati al comando di un'armata in guerra, comandanti in capo delle forze navali riunite, capi di stato maggiore dell'esercito e della marina, comandanti di Corpo d'armata, comandanti in capo dei dipartimenti marittimi, comandante generale dell'arma dei RR. carabinieri, comandante generale della R. guardia di pubblica sicurezza;

c) prefetti del Regno, residenti in città con popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti e per i quali sia riconosciuta, con decreto del ministro dell'interno, di concerto con quello per il tesoro, la necessità di disporre ordinariamente di vettura automobile;

d) direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

e) direttore generale della pubblica sicurezza.

Le autorità predette non possono concedere ad altri di valersi delle automobili ad esse assegnate.

È peraltro in loro facoltà di autorizzare, volta per volta, i propri dipendenti a valersi, per eccezionali e urgenti necessità di servizio, della stessa autovettura di cui dispongono.

Art. 3

In luogo dell'uso dell'autovettura di servizio, potrà essere, solo in casi eccezionali, assegnata, alle autorità indicate nell'art. 2, una indennità annua da determinarsi con decreto del ministro competente, di concerto con quello per il tesoro.

Tale indennità non potrà superare il limite di lire diecimila.

TITOLO II.

Degli autoveicoli occorrenti al funzionamento dei servizi tecnici delle Amministrazioni dello Stato

—

Art. 4.

Gli autoveicoli occorrenti al funzionamento dei servizi tecnici debbono essere adoperati unicamente per esigenze dei detti servizi e quando i medesimi non possano essere disimpegnati con altri mezzi di trasporto

In nessun caso ne è consentito l'impiego per ragioni personali e non di servizio, a meno che ciò non sia ritenuto indispensabile, date le caratteristiche del servizio, dal ministro competente, di concerto col tesoro.

È fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato di concedere per qualsiasi motivo a privati od a Enti l'uso degli autoveicoli di cui esse dispongono.

Le stesse norme valgono per gli Enti autonomi comunque finanziati dallo Stato.

Art. 5.

Gli autoveicoli in servizio delle Amministrazioni dello Stato, sia per uso delle autorità di cui all'art. 2, che per esigenze dei servizi tecnici, devono essere, di regola, provveduti dall'industria privata, a seguito di contratto di noleggio.

Quando ne sia dimostrata la convenienza, le Amministrazioni possono servirsi degli autoveicoli di proprietà dello Stato, affidandone però l'esercizio, mediante contratto in base al percorso a imprese private con incarico di provvedere alla manutenzione, alla riparazione, al rifornimento delle materie di consumo, delle gomme e dei pezzi di ricambio e alla condotta di essi.

Le Amministrazioni hanno facoltà di sostituire, in qualunque momento, con personale proprio, quello della condotta degli autoveicoli di cui ai comma precedenti. In tali casi, dal corrispettivo fissato nel contratto è dedotta una quota ragguagliata alla spesa del personale sostituito.

Le autovetture occorrenti per il servizio dei ministri e dei sottosegretari di Stato possono essere, solo eccezionalmente, prelevate da quelle in gestione diretta dell'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico).

Art. 6.

È vietato di tenere permanentemente a disposizione autoveicoli per servizi non continuativi.

È pure vietato di tenere comunque a disposizione autovetture di riserva, fatta eccezione per i servizi di mobilitazione.

Art. 7.

Fanno eccezione alla norma indicata nel precedente articolo 6 i servizi dell'esercito, della marina e della pubblica sicurezza.

Le altre Amministrazioni dello Stato che, per particolari esigenze dei servizi loro affidati, si trovino nell'assoluta necessità di esercitare in economia i mezzi automobilistici di proprietà dello Stato e non possano provvedere nei modi indicati nello stesso articolo 5, dovranno, entro il termine di un trimestre dall'entrata in vigore del presente regolamento, determinare il numero, la specie e la distribuzione tra i vari uffici dipendenti degli autoveicoli strettamente indispensabili ai servizi stessi. Tale determinazione dovrà farsi d'intesa col ministro del tesoro - con decreto del ministro competente da registrarsi alla Corte dei conti - e, per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione. Con le stesse forme sarà disposto l'eventuale acquisto di nuovi autoveicoli in eccedenza al numero sopra fissato, che, per sopravvenute circostanze, si rendessero assolutamente indispensabili.

Art. 8.

Le autovetture da adibirsi ai servizi tecnici delle Amministrazioni dello Stato dovranno essere di tipo economico ed azionato da motore la cui potenza, indicata dall'ordinaria licenza di circolazione non superi i 25 HP, salvo ad utilizzare fino ad esaurimento, le autovetture di potenza maggiore già in possesso delle Amministrazioni.

E' lasciata tuttavia facoltà alle Amministrazioni della guerra, della marina e della pubblica sicurezza di valersi per speciali servizi di autovetture di potenza maggiore a quella sopraindicata.

Art. 9.

Le assegnazioni dei fondi occorrenti al normale servizio degli autoveicoli sia per uso delle autorità indicate negli articoli 1 e 2 che per le esigenze dei servizi tecnici, fanno carico, per ciascun Ministero, ad appositi capitoli da includersi nelle rubriche delle spese concernenti i servizi stessi e non è ammessa inscrizione di fondi per spese del genere ad altri capitoli del bilancio.

La stessa disposizione sarà adottata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con le modalità rese necessarie dalla struttura del proprio bilancio.

È fatta eccezione alla norma indicata nel solo caso di spese per trasporti automobilistici da effettuarsi dai servizi tecnici in dipendenza di lavori ed opere di carattere straordinario, autor

rizzate per leggi speciali ed eseguibili con le assegnazioni di bilancio dalle medesime previste.

Art. 10.

Ogni autoveicolo in servizio dello Stato deve recare uno speciale distintivo ben visibile.

È fatta eccezione per le autovetture dei ministri e dei sottosegretari di Stato e per gli autoveicoli in servizio di pubblica sicurezza.

TITOLO III.

Acquisti, manutenzione e riparazione, custodia delle macchine, consumi, noleggio

—

Art. 11.

I contratti per gli acquisti degli autoveicoli, delle parti di ricambio e delle gomme, nonchè delle materie di consumo, debbono essere fatti da ciascuna Amministrazione in base al proprio fabbisogno.

Nelle stipulazioni di detti contratti, ciascuna Amministrazione dovrà tener presenti le condizioni ed i prezzi degli analoghi contratti stipulati dall'Amministrazione della guerra (Ufficio Automobilistico) ed uniformarvisi in quanto sia possibile e conveniente.

L'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico) curerà che nei propri contratti sia inserita la clausola che accordi parità di trattamento alle altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Le riparazioni degli autoveicoli di proprietà dello Stato devono essere affidate all'industria privata, salvo che risulti più conveniente ricorrere alle officine di Stato esistenti.

Le officine statali automobilistiche, attualmente esistenti, saranno ridotte al minimo indispensabile, evitando assolutamente che, per la stessa Amministrazione, in ciascuna sede, vi sia più di una officina per riparazioni di autoveicoli.

Le riparazioni presso le industrie private sono collaudate da organi tecnici dell'Amministrazione interessata o, in difetto, dai rappresentanti dei Circoli ferroviari d'ispezione.

Art. 13.

Alla custodia o alla piccola manutenzione delle macchine di proprietà dello Stato provvede ciascuna Amministrazione coi mezzi a propria disposizione.

Art. 14.

Per il controllo dei percorsi e dei consumi ciascun autoveicolo di proprietà dello Stato è munito di un libretto di macchina del tipo analogo a quello adottato per gli autoveicoli militari.

Da tale libretto devono risultare le caratteristiche dell'autoveicolo, il nome e cognome del conduttore, i percorsi compiuti giornalmente e i prelevamenti delle materie di consumo e delle gomme e le varie spese incontrate pel mantenimento dell'autoveicolo.

Della regolare tenuta del libretto è responsabile il funzionario preposto al servizio.

Art. 15

I contratti di noleggio sono fatti, di regola, in base al percorso. Per gli autoveicoli noleggiati dall'industria privata è prescritto un libretto di percorrenza. Da detto libretto devono risultare specificatamente la data e il percorso di ogni singolo viaggio, sotto la responsabilità del funzionario che utilizza l'autoveicolo

TITOLO IV

Penalità

—

Art. 16.

Chi usi o chi autorizzi l'uso di autoveicoli di proprietà della Amministrazione ovvero di quelli a noleggio con spesa a carico dello Stato, e non ne abbia la facoltà ai termini del presente regolamento, oltre a essere privato in avvenire, ove ne sia il caso, dell'uso o della facoltà di disporre degli autoveicoli medesimi, è chiamato alla rifusione delle spese per il tempo in cui gli autoveicoli siano stati indebitamente adoperati, ed è anche sottoposto a procedimento disciplinare, se impiegato dello Stato, o è licenziato immediatamente, se avventizio.

Chi contravvenga altrimenti alle disposizioni normali e transitorie del presente regolamento insieme alla rifusione delle spese occasionate dal fatto proprio, è tenuto a risponderne innanzi all'autorità da cui dipende in linea disciplinare, se impiegato dello Stato, o è licenziato immediatamente, se avventizio.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie

—

Art. 17.

Tanto gli autoveicoli ora esercitati in economia che, per effetto dell'applicazione dell'art. 6, dovranno all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, essere dimessi, quanto quelli che, pure esercitati in economia, risulteranno esuberanti ai bisogni dell'esercito, della marina, della pubblica sicurezza, nonchè delle altre Amministrazioni di cui all'art. 7, dovranno essere consegnati all'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico) se in buono stato e alienati se non ulteriormente utilizzabili.

In applicazione del comma precedente, le Amministrazioni dello Stato dovranno indicare al Ministero del tesoro, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la quantità per ciascuna specie di autoveicoli che, alla data del decreto di approvazione del regolamento stesso posseggono o tengono a noleggio, la quantità e la specie degli autoveicoli che hanno assoluta necessità di conservare, indicando la ripartizione tra le varie autorità, uffici e servizi, la quantità e la specie degli autoveicoli da consegnare all'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico) e la quantità e la specie degli autoveicoli da alienare.

La determinazione del numero degli autoveicoli da conservare dovrà farsi, per tutte le Amministrazioni dello Stato, con le forme di cui al 2° comma dell'art. 7.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano per il materiale di armamento e mobilitazione.

Art. 18.

L'Amministrazione della guerra (Ufficio automobilistico) cui saranno dati in consegna gli autoveicoli, ne curerà la distribuzione fra le Amministrazioni per le quali si manifesterà in prosieguo di tempo la necessità di aumentare la prima dotazione di autoveicoli.

A tal fine le Amministrazioni stesse, prima di procedere a nuovi acquisti, dovranno rivolgere domanda alla detta Amministrazione, la quale disporrà - previo consenso del Ministero del tesoro - per l'assegnazione degli autoveicoli richiesti, fino ad esaurimento di quelli ricevuti.

Art 19.

Per quanto riguarda l'alienazione del materiale automobilistico esuberante le singole Amministrazioni osserveranno le disposizioni contenute nel titolo II del regolamento per la contabilità

generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), in quanto non siano tenute all'osservanza di disposizioni speciali.

Art. 20.

I proventi dell'alienazione del materiale automobilistico eccedente il abbisogno di ciascun servizio dovranno essere versati in tesoreria in conto entrate eventuali del tesoro, in quanto le Amministrazioni non siano tenute ad osservare norme speciali vigenti.

Art. 21.

Il capo dell'Ufficio centrale delle nuove Provincie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i commissari generali civili per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina, possono fare uso di una vettura automobile per ragioni di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri
ministro segretario di Stato per l'interno
FACTA.
Il ministro segretario di Stato per il tesoro
PEANO.

Il numero 1135 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Vista la domanda del Comitato esecutivo del IX Congresso filatelico italiano per la sovrastampa di alcuni tipi di francobolli per corrispondenza a commemorazione del Congresso stesso;

Ritenuta l'opportunità di aderire a tale domanda;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la sovrastampa di quindicimila esemplari per ciascuno dei quattro tipi di francobolli per corrispondenza da centesimi dieci, quindici, venticinque e quaranta, con la dicitura disposta in cinque linee: « IX Congresso filatelico italiano Trieste 1922 ».

Art. 2.

I francobolli sovrastampati con tale dicitura saranno posti in vendita nei soli uffici della città di Trieste durante il periodo del Congresso e saranno validi per la francatura delle corrispondenze fino a tutto il 30 settembre 1922.

Art. 3.

Trascorso tale periodo di tempo i francobolli in questione saranno ammessi al cambio per un altro anno dalla data anzidetta, dopo di che saranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FULCI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1113 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 della legge 4 aprile 1922, n. 418;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità speciale militare istituita con la legge 4 aprile 1922, n. 418, è concessa anche agli ufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza, in servizio attivo o in aspettativa per infermità dipendenti da cause di servizio, nella misura e con le riduzioni stabilite dagli articoli 2 e 3 della legge stessa.

Art. 2.

Agli ufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza è anche concessa l'indennità supplementare di cui all'art. 4 della legge succitata, nei casi e con le norme dall'articolo stesso stabilite.

Art. 3.

Sono inoltre applicabili agli ufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza le disposizioni degli articoli 7, 8, 11 e 12 della legge medesima.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro verranno stanziati in bilancio i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1149 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle disposizioni per il risarcimento dei danni di guerra approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2093;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per le Terre Liberate dal nemico, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri delle finanze, del tesoro e della giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'art. 5 del regolamento per la procedura avanti le Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra approvato con R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2093, al secondo comma è sostituito il seguente:

« Presso le Commissioni disimpegnano le funzioni di segretario, funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ancorchè essi, all'atto della nomina, si trovino già collocati a riposo. In caso di mancanza o impedimento dei medesimi, le funzioni possono essere affidate ai segretari e vicesegretari comunali od ai notai. La nomina dei segretari spetterà, in ogni caso, al primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — MAGGIORINO FERRARIS — BERTONE — PEANO — LUIGI ROSSI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1150 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il regolamento comunale valevole per l'annesso territorio dalmata;

Visto il R. decreto-legge in data 31 agosto 1921, numero 1269;

Vista la proposta della Giunta provinciale straordinaria in Zara;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con il ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Zara è autorizzato a riscuotere, con decorrenza dalla pubblicazione del presente decreto, i seguenti tributi comunali:

a) una sovraimposta del 210 0[0 sul dazio consumo;

b) una sovraimposta del 25 0[0 sull'imposta erariale sulla produzione di liquidi spiritosi;

c) una tassa di L. 20 per centinaio metrico sull'importazione della birra;

d) una tassa di L. 100 per centinaio metrico sull'importazione di liquidi spiritosi non raddolciti;

e) una tassa di L. 150 per centinaio metrico sull'importazione di liquidi spiritosi raddolciti;

f) una tassa di L. 0,10 per ogni chilogramma di vino comune importato;

g) una tassa di L. 0,50 per ogni chilogramma di vino fino importato;

h) una tassa di L. 1 per ogni chilogramma di filati, tessuti e relative confezioni importate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1117. Regio decreto 16 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, viene fissato in L. 10.830,30 il contributo scolastico che il comune di Centallo, della provincia di Cuneo, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° dicembre 1918.

N. 1125. Regio decreto 4 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, si provvede per il riordinamento della Regia Scuola popolare operaia per arti e mestieri « Gian Giacomo Galletti » in Domodossola.

N. 1126. Regio decreto 29 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, si provvede per il riordinamento del Regio Istituto per le industrie del cuoio in Torino.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monterchi (Arezzo).

SIRE!

Avendo, nel giugno scorso, 13 dei 20 consiglieri, rassegnate le dimissioni per le gravi difficoltà finanziarie in cui si dibatteva l'azienda, il prefetto dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Non essendo ora possibile, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, indire subito le elezioni per la reintegrazione numerica della civica rappresentanza, mentre per provvedere adeguatamente sugli affari del Comune urge conferire allo straordinario amministratore più ampi poteri, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 agosto c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monterchi, in provincia di Arezzo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pier Francesco Nicolai è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Militello (Catania).

SIRE!

A causa di insanabili dissidii sorti in seno alla rappresentanza comunale di Militello, il Consiglio e la stessa Giunta si sono divisi in due gruppi di numero pressochè eguale, attaccantisi con reciproche pubbliche accuse. Ciò nel mentre ha acuito l'eccitamento degli animi, ha paralizzato ogni attività comunale, tanto che il Consiglio non si riuniva più da parecchio tempo. Avendo poi recentemente il prefetto convocato d'ufficio il Consiglio comunale, rispettivamente il 25 giugno scorso e l'8 corrente, entrambe le sedute dovettero essere sciolte senza pratico risultato essendosi manifestati nell'aula dei gravi incidenti, ai quali prese parte il pubblico che assisteva alla riunione.

In tale situazione, aggravata dalla circostanza che alcuni consiglieri sono ora sottoposti a procedimento penale si rende indispensabile per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio dell'attuale commissario prefettizio, già inviato sul posto per le più urgenti necessità della civica azienda.

A ciò provvede su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 19 luglio corr., lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Militello, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Rosario Brancati è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali di sussistenza.

Capitani.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Boldrini Carlo, capitano sussistenza, in aspettativa per sospensione impiego, è reintegrato, a tutti gli effetti nella precedente posizione di effettivo servizio, dal 30 aprile 1921.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Tenenti.

Con R. decreto del 24 aprile 1922

Battaglia Francesco, tenente veterinario, collocato, a sua do-

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

ERRATA-CORRIGE

A pagina 2032 della *Gazzetta ufficiale* n. 193 del 17 corr., l'ottava intestazione dell'elenco smarrimenti certificati, 1ª pubblicazione, che dice:

cons. 5 0/0 - 154373 - Bertone Giovanni

deve dire:

cons. 5 0/0 - 154373 - Bertone Giovanna.

Numeri delle 3 serie di obbligazioni della ferrovia **«Vigevano-Milano»** *create col R. decreto 24 aprile 1864, n. 1174, ed assunte in servizio dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804, state sorteggiate nella 105ª estrazione seguita in Roma il giorno 15 giugno 1922 per l'ammortamento al 1º luglio 1922.*

Serie estratte 33 — 203 — 520.

Le obbligazioni comprese nelle serie sopra descritte cessano di fruttare interessi con tutto giugno 1922, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1º luglio successivo, come segue:

Nel Regno e nelle Colonie:

Dalle Sezioni di R Tesoreria provinciale del Regno e dalle Regie Tesorerie Coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento a cominciare da quella scadente il 1º gennaio 1923.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli, con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 1,20 a questa Direzione generale direttamente per la Provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

Roma, 15 giugno 1922.

Il direttore capo divisione: BORGIA

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 8).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3691 — Data della ricevuta: 23 marzo 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Fornetti Anna Maria fu Giacomo — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 17,50 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1º gennaio 1921.

Ai termini dell'art. 230. del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 19 agosto 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti i decreti Ministeriali 22 giugno 1922, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 1º e 10 luglio p. p. con cui sono banditi i concorsi per le cattedre di fisica, chimica ed elettrotecnica nelle Regie scuole industriali di Aquila e Pisa;

DECRETA:

Sono ammessi al concorso per la cattedra di fisica, chimica ed elettrotecnica, nelle Regie scuole industriali di Aquila e Pisa anche i candidati muniti del diploma di laurea di ingegnere civile, purchè abbiano frequentato corsi speciali di elettrotecnica e conseguito il relativo diploma.

Roma, 12 agosto 1922.

Per il ministro
Bosco Lucarelli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1922, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 4 agosto 1922, n. 183, con cui è stato bandito il concorso per titoli e per esami al posto di segretario-economo presso la R scuola industriale di Ferrara;

Visto l'articolo 119 del regolamento per l'istruzione professionale, approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

DECRETA:

Sono ammessi al concorso per titoli e per esami, al posto di segretario-economo presso la Regia scuola industriale di Ferrara, bandito con decreto ministeriale 25 luglio 1922 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 4 agosto 1922, n. 183, anche coloro che sono muniti della licenza delle scuole normali.

Roma, 16 agosto 1922.

Per il ministro
BOSCO LUCARELLI.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TOMINO RAFFAELE, *gerente*.